ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE, RELATIVA AI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO

Art. 7

Obblighi a carico dell'utente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate

L'utilizzatore abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento ha l'obbligo di:

a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformita' con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso;

b) comunicare senza indugio, secondo le modalita' previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utilizzatore, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo.

Versione in vigore dal 1 marzo 2010, non più in vigore dal 13 gennaio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
Titolo	II — Diritti ed obblighi delle parti
Capo	II — Autorizzazione di operazioni di pagamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-11-2010/art-7-obblighi-a-carico-dell-utente-dei-servizi-di-pagamento-in-relazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it